SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Banca d'Italia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 ottobre 2013.

Approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sulle Azioni 2D e 3D del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013

Vista la decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e decisione modificativa del 03.03.2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale autorità responsabile per il Fondo rifugiati ed il Direttore centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della decisione 2007/573/CE;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del programma pluriennale 2008-2013;

Vista la decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del programma annuale 2013 e la successiva decisione modificativa C(2013) 5163 del 1° agosto 2013;

Considerato che il succitato programma annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'autorità responsabile in qualità di organo esecutivo;

Visti i decreti prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 e prot. n. 6483 del 1° agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativamente al programma annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013 di adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle azioni 1, 2D, 3D e 4 del programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 8580 del 9 ottobre 2013 di nomina della commissione tecnica di valutazione;

Visti i verbali della commissione tecnica di valutazione del 15 ottobre 2013 e del 18 ottobre 2013, trasmessi all'autorità responsabile con nota prot. n. 9087 del 21 ottobre 2013;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sulle azioni 2D e 3D del programma annuale 2013 del Fondo europeo per i rifugiati, allegata al presente decreto.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle proposte pervenute;

graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo europeo per i rifugiati e del servizio centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A08772

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2013 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 106.894 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 28 agosto e 26 settembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2013 e scadenza 1° marzo 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 61 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A08897

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2013 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 ottobre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 106.894 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 agosto e 26 settembre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 settembre 2013 e scadenza 1° dicembre 2018. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 60 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° novembre 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 60 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3, unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A08898

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2013.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto i decreti ministeriali del 10 marzo 2010, n. 4629, e del 9 febbraio 2012, n. 2991, con i quali è stata rinnovata l'iscrizione, nel relativo registro nazionale, delle varietà elencate nel presente dispositivo;

Vista la richiesta n. 13843 del 15 luglio 2013 con la quale la società «Zeta Seeds S.L.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza per le varietà indicate all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con i decreti indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Codice SIAN**	**Varietà**	**Decreto di iscrizione o rinnovo**	**Vecchio responsabile conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile conservazione in purezza**
Anguria	2701	Aypa	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Anguria	2703	Cialoma	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Anguria	2988	Daxi	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Anguria	3071	Sandita	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Anguria	3091	Tapas	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Cetriolo	3342	Zingaro	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2705	Thongal	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2709	Parioli	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2733	Catone	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2734	Trilussa	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2735	Romantica	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2897	Paisà	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	2925	Cindarella	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Lattuga	3322	Barbarella	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melanzana	2736	Gospel	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.

Melanzana	3324	Frac	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melanzana	3325	Yelena	29/03/2013 (N. 6134) - G.U. N. 92 del 19/04/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melone	2737	Pietro	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melone	2895	Suazo	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melone	2896	Bambulè	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Melone	3320	Aris	08/03/2013 (N. 4644) - G.U. N. 81 del 06/04/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Peperone	2990	Fyorano	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Peperone	2991	Mujello	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2702	Peppedì	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2704	Thonyno	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2706	Orash	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2707	Marros	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2708	Novelty	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2738	Sakalleo	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2739	Nekkar	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2740	Nerman	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2741	Pusher	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2742	Mister Red	22/02/2006 (N. 30946) - G.U. N. 60 del 13/03/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2893	Don Paco	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2894	Korado	22/07/2009 (N. 17417) - G.U. N. 186 del 12/08/2009	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	2992	Licobrix	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.

Pomodoro	2993	Notaro	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3073	Capirex	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3084	Samarcanda	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3123	Uolli	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Pomodoro	3321	Asap	06/02/2013 (N. 2193) - G.U. N. 52 del 02/03/2013	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2700	Gregory	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2763	Kussot	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	2994	Petronio	26/02/2010 (N. 4147) - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.
Zucchino	3075	Gradisca	28/03/2011 (N. 7023) - G.U. N. 80 del 07/04/2011	Zeta Seeds S.L.	Zeta Seeds Italia S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A08770

DECRETO 17 ottobre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Salemi», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007." ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Salemi";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Salemi", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in data 18.09.2013 dalla Regione Siciliana, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Salemi" che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30.11.2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Salemi", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Salemi" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Salemi" così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Salemi", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che le predette operazioni siano effettuate anche all'interno dell'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni confinanti con la predetta zona: Vita, Santa Ninfa, Calatafimi, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Trapani.".

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Salemi", di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2013.

Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 9 approvato con delibera n. 187).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, gli artt. 110 e 112, il primo dei quali, al comma 3, attribuisce all'IVASS la facoltà di elevare, con regolamento, i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del Registro, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni;

Ritenuta la necessità, in attuazione dell'art. 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'art. 11, comma 4, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile che sono tenuti a stipulare gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, considerato che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel quinquennio 2008-2013 previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa è stato pari all'11,64%;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. All'art. 11 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

a) per ciascun sinistro, € 1.250.618;

b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, € 1.875.927;

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiedono l'iscrizione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 3.

Pubblicazione

1. II presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 22 ottobre 2013

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

13A08763

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2013.

Modifiche alla tabella allegata al regolamento n. 2 del 9 maggio 2006. (Provvedimento n. 10 approvato con delibera n. 188).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

Visto il regolamento ISVAP del 9 maggio 2006, n. 2, recante «Attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP», ed in particolare la Tabella allegata;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IVASS approvato dal Consiglio nella seduta del 24 aprile 2013, come modificato nelle sedute del 5 e 10 giugno 2013 e del 12 settembre 2013;

Visto il regolamento n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del Codice delle Assicurazioni Private;

Ritenuta l'opportunità di sostituire la tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, adeguandola alle modifiche recate dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IVASS, con particolare riguardo allo spostamento della competenza in materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi dall'Ufficio consulenza legale al servizio vigilanza intermediari assicurativi;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Sostituzione della tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006

1. La tabella allegata al regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 è sostituita dalla tabella allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 31 ottobre 2013.

Roma, 22 ottobre 2013

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO

Legenda: Nell'ambito dello schema di cui sotto, il codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, viene di seguito denominato, in forma abbreviata, "Cod. ass.". In particolare, le prime due colonne dello schema indicano, rispettivamente, il numero e l'oggetto del procedimento.
La terza colonna individua la norma di riferimento. Tale ultima, laddove relativa al codice delle assicurazioni, viene così di seguito rappresentata:

- *un solo asterisco (*) indica le norme previgenti al codice ancora applicabili fino all'emanazione della regolamentazione attuativa del codice stesso;*
- *un doppio asterisco (**) indica le norme del codice, di carattere innovativo o incompatibili con la disciplina previgente, applicabili solo a partire dall'emanazione della relativa regolamentazione attuativa;*
- *l'assenza di asterisco individua le norme del codice già in vigore dal 1° gennaio 2006.*

La quarta colonna indica l'unità organizzativa, ovvero il Servizio cui è assegnato il procedimento.
L'ultima colonna individua il termine di conclusione del procedimento. Il riferimento normativo, accanto al termine, indica che lo stesso è previsto espressamente dalle norme di legge ivi richiamate.

Tabella sostituita dal provvedimento IVASS n. 10 del 22 ottobre 2013

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	artt. 13 e 14 Cod. ass. * *artt. 7, 8, 9, 9 bis, 10, 12, 13, 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 9, 10, 11, 11 bis, 12, 14, 15, 17, 18, 20 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28 Cod. ass. * *artt. 81, 82, 83, 84, 86 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 93, 94, 95, 96, 98, 100 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175 (cfr. d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).*		90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	artt. 58, 59 e 60 Cod. ass. * *artt. 17, 18 , 37, 38 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)
3	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	art. 15 Cod. ass. * *art. 15, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28, comma 6, Cod. ass. * *art. 85 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 97 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*		90 gg. (art. 14, comma 2, e art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * *art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175* (*cfr.* d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).		90 gg
4	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	art. 59 bis Cod. ass. * *artt. 17 e 37 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
5	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	art.16 e art. 17, commi 1, 2, 3, Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 1, Cod. ass.)
6	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività	art. 16 e art. 17, comma 5, Cod. ass. * *artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
7	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	art. 18 e art. 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass. * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. (art. 19, comma 1, Cod. ass.)
8	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	art. 19, comma 4, Cod. ass. (*cfr* art. 17, comma 5, Cod. ass.) * *artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
9	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	art. 21 Cod. ass. * *art. 49 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 60 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
10	Divieto/nulla osta, nei confronti di impresa con sede legale in Italia, di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	art. 22 Cod. ass. * *art. 48 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 59 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
11	Comunicazione, nella assicurazione malattia, delle tabelle di frequenza della malattia e degli altri dati statistici pertinenti	art. 20 Cod. ass. * *art. 56 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Studi e Gestione Dati	20 gg.
12	Autorizzazione all'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale	art. 38, comma 4, Cod. ass. * *artt. 26, comma 5, e 29, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 27, comma 5, e 30 comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
13	Autorizzazione alla localizzazione degli attivi in uno Stato terzo	art. 38, comma 6, Cod. ass. * *art. 26, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 27, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
14	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi	art. 44, comma 4, Cod. ass. * *art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 2);* *art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 9).*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
15	Autorizzazione all'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari (modifiche dei documenti che ne regolano l'emissione)	art. 45, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), Cod. ass. * *art. 34, comma 2, lett. a, comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
16	Autorizzazione al rimborso anticipato dei prestiti subordinati	art. 45, comma 2, lett. e), commi 4, 5, 6, Cod. ass. * *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d .lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
17	Approvazione del piano che indica le modalità ed i mezzi per il mantenimento delle condizioni di solvibilità per i prestiti subordinati a scadenza fissa	art. 45, comma 3, Cod. ass. * *art. 34, comma 3, d. lgs 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
18	Autorizzazione al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari	art. 45, comma 8, lett. b), Cod. ass. ** art. 34 d. lgs.17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);* *art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);* *provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
19	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	art. 51 Cod. ass. ** artt. 91 e 92 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 104 e 105 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
20	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 10% del capitale dell'impresa (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg. (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
21	Autorizzazione alle partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese	art. 79 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
22	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 10% del capitale dell'impresa (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	60/120 gg. (art. 84, comma 3, art. 68, comma 5, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
23	Interpello sulla nota informativa	** art. 186 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg (art. 186 Cod. ass.)
24	Approvazione delle modifiche allo statuto	art. 196 Cod. ass. * *art. 9, comma 4, e art. 37, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 11, comma 4, e art. 40, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
25	Approvazione delle modifiche al programma di attività	art. 197 Cod. ass. * art. *37, comma 4, e art. 94, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 40, comma 4, e art. 107, comma 3, d. lgs.17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
26	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione italiane e di Stati terzi	artt. 198 e 200 Cod. ass. * *artt. 64 e 104 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *artt. 75 e 118 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
27	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione	artt. 201, commi 1, 2 3, e 6, Cod. ass. * *art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
28	Autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
29	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
30	Divieto di operazioni infragruppo rilevanti soggette a comunicazione preventiva	art. 216, comma 2, Cod. ass. * *art. 9, comma 2, d .lgs. 17 febbraio 2001 n. 239.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	20 gg. (art. 216, comma 2, Cod. ass.)
31	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
32	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
33	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
34	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione, dell'attuario revisore e degli attuari incaricati vita e r.c.auto	art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
37	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3	art. 234, comma 7, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
38	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	art. 236, comma 2, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
39	Proroga del periodo di inizio attività o di prosecuzione della stessa	art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
40	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
41	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
42	Autorizzazione, per le imprese multiramo, all'utilizzo, per l'una e per l'altra gestione, degli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile	art. 348, comma 3, Cod. ass. * *art. 21, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
43	Esame in via preventiva delle linee di credito nei confronti di società del gruppo di appartenenza a determinate condizioni	art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 25/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	20 gg.
44	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 86/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
45	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs n. 206/2005	art. 67 noves decies, comma 1, d.lgs. n. 206/2005	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg.
46	Approvazione della fusione tra gestioni separate o tra fondi interni	art. 33 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
47	Affidamento in outsourcing dell'attività di revisione interna	Regolamento ISVAP n. 20/2008	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine

FASI PROCEDIMENTALI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	art. 23 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg. (art. 23, comma 3, Cod. ass.)
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	art. 24 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	20 gg.
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'art. 23, intende apportare all'attività in regime di stabilimento	art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	30 gg.
4	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	art. 199 Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	90 gg.
5	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass. ** art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
6	Parere per la COVIP, alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.
In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Iscrizione e reiscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. * *artt . 4, 5, 6, 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *artt. 4, 5, 6, 7, 11, commi 3 e 4, legge 28 novembre 1984 n. 792.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
2	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (istanza di parte)	art. 113, comma 1, lett. b), e commi 2 e 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. a) e art. 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punto 1), legge 28 novembre 1984 n. 792.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri (istanza di parte)	** art. 116, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	30 gg. (art. 6 direttiva 2002/92/CE)
4	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro unico agli intermediari assicurativi e riassicurativi	** art. 109, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. PROCEDIMENTI DI VIGILANZA, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E CAUTELARI

PROCEDIMENTI

1	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo	art. 76, comma 2, Cod. ass. * *art 39, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;* *art. 42, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	
2	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	art. 81, comma 3, art. 229, comma 1, art. 221, comma 3, lett. a), art. 239, art. 275, comma 1, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
3	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	art. 81, comma 3, art. 230, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Conferimento dell'incarico ad altro attuario revisore e determinazione del corrispettivo in caso di inadempimento da parte della società di revisione	art. 105, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
5	Revoca dell'incarico all'attuario revisore	artt. 105, comma 2, e 323, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
6	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	art. 240, art. 241, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
7	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
8	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
9	Nomina, revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	art. 233, commi 1 e 2, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
10	Nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta amministrativa)	artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
11	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti (conflitto di interessi tra gli organi delle procedure e le società del gruppo assicurativo)	art. 280, comma 2, ultimo periodo, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
12	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 225, comma 1, art. 226, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
13	Divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 3, lett. b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
14	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
15	Richiesta di un piano di risanamento	art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
16	Richiesta di un piano di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
17	Richiesta di un piano di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	art. 227, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
18	Richiesta di immediati interventi atti ad eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta	art. 227, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
19	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	art. 221, comma 3, lett. c), art. 222, comma 4, art. 225, comma 2, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
20	Richiesta di un piano di risanamento finanziario	art. 223 Cod. ass. * *art. 51 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 7); art. 64 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d. lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 16).*	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
21	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi	art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Tutela del Consumatore	
22	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	art. 182, comma 6, e art. 184 Cod. Ass.	Servizio Tutela del Consumatore	
23	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	art. 32, comma 4, Cod. ass. * *art. 22, comma 4 e art. 96 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.*	Servizio Vigilanza Prudenziale	
24	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
25	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68, comma 7, art. 70 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
26	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di rassicurazione	art. 81, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
27	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 70, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
28	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 70, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
29	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
30	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 75, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza Prudenziale	
31	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	art. 67 novies decies, comma 3, d. lgs. n. 206/2005	Servizio Tutela del Consumatore	

FASI PROCEDIMENTALI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca parziale della autorizzazione	artt. 242, 243 e 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
2	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa	art. 81, comma 3, art. 242, comma 4, art. 243 e art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
3	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	art. 81, comma 3, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264 e art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni	
5	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
6	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
7	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico e di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	
8	Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di proroga dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70	art. 74 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 74, comma 2, Cod. ass.)
2	Impugnativa della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni rilevanti privi dei requisiti di onorabilità	** art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 77, comma 3, Cod. ass.)
3	Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di impresa di assicurazione e di riassicurazione	art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 102, comma 4, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.
In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita' organizzativa	termine
1	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	art. 113, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), comma 3, Cod. ass. * *art. 9, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), legge 7 febbraio 1979 n. 48;* *art. 11, comma 1, punti 2), 3), 4), 5), 6) e comma 2, legge 28 novembre 1984, n. 792.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	artt. 71 e 72 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	90 gg.
3	Procedimento disciplinare a carico degli intermediari assicurativi	artt. 329, 330, 331 Cod. ass. **art. 19 legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 10 legge 28 novembre 1984, n. 792; art. 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166.*	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	
4	Sospensione o divieto di ulteriore svolgimento dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in caso di violazione delle norme di interesse generale	** art. 116, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi	

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

A. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Concorsi pubblici	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	365 gg. dalla data di scadenza dl bando
2	Assunzioni con contratto a tempo determinato di personale non appartenente alla carriera dirigenziale	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Gestione Risorse	180 gg. dalla pubblicazione del bando di selezione
3	Assunzioni con contratto a tempo determinato di dirigenti	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Gestione Risorse	90 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
4	Assunzione di personale di cui alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)	legge 12 marzo 1999 n. 68	Servizio Gestione Risorse	60 gg. dal nulla osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro
5	Promozioni alla qualifica o livello superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
6	Prova integrativa di esame per il passaggio alla carriera superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
7	Procedimento disciplinare	art. 23 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	termini previsti dall'art. 23 del regolamento del personale
8	Nomina della Commissione di disciplina	art. 22 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
9	Sospensione cautelare	artt. 24 e 25 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg. dalla delibera del Consiglio (art. 24 regolamento del personale) 15 gg. dalla conoscenza del procedimento penale (art. 25 del regolamento del personale

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
10	Concessione di congedi facoltativi	art. 37, comma 1, regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
11	Collocamento in aspettativa	art. 38 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
12	Congedi retribuiti per eventi e cause particolari	all F. regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	7 gg.
13	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	all F. regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	10 gg.
14	Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 (verifica iniziale)	art. 33 legge 5 febbraio n. 104 all F. del regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
15	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale	art. 14 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
16	Rilascio di atti di assenso a cessioni del quinto e deleghe di pagamento	d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	Servizio Gestione Risorse	45 gg.
17	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni	artt. 52 e 53 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
18	Cessazione dal servizio per decadenza, per dispensa, per destituzione	artt. 54, 55 e 56 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	120 gg.
19	Riconoscimento di anzianità convenzionali	legge 24 maggio 1970 n. 336 art. 30 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	90 gg.
20	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPDAP)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Gestione Risorse	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
21	Consegna al dipendente della modulistica per il trattamento pensionistico (INPS)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
22	Riscatti e ricongiunzioni	legge 3 maggio 1967 n. 315 d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184 legge 7 febbraio 1979 n. 29 legge 27 ottobre 1988 n. 482 legge 5 marzo 1990 n. 45	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
23	Liquidazione anticipo generale TFR	art. 2120 codice civile art. 59 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	30 gg.
24	Liquidazione anticipo TFR per congedi parentali	art. 7, comma 1, legge 8 marzo 2000 n. 53 all. F regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	15 gg.
25	Pubblicazione del Ruolo di anzianità	art. 50 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	180 gg.
26	Riconoscimento di forme di flessibilità dell'orario di lavoro al fine di svolgere attività di volontariato	art. 17 legge 11 agosto 1991 n. 266 art. 71 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.
27	Riammissione in servizio del dipendente cessato dal rapporto di impiego	art. 57 regolamento del personale	Servizio Gestione Risorse	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA’

B. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA’

n.	procedimento	Norma di riferimento	unita’ organizzativa	termine
1	Procedimenti di gara nazionale per l’acquisizione di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	120 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
2	Procedimenti di gara comunitaria per l’acquisizione di beni o servizi	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	1 anno dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
3	Altri procedimenti concorsuali per l’acquisto di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	120 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
4	Appalto di opere pubbliche	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Gestione Risorse	1 anno dalla data di scadenza di presentazione delle offerte

13A08764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrogol Sandoz»

Estratto determinazione V&A n. 1716 del 23 ottobre 2013

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Macrogol Sandoz, nelle forme e confezioni: «13,8 g polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/EMA/Al, «13,8 g polvere per soluzione orale» 6 bustine in carta/EMA/Al, «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine in carta/EMA/Al, «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine in carta/EMA/Al, - «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in carta/EMA/Al, «13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in carta/EMA/Al, «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine in carta/EMA/Al, - «13,8 g polvere per soluzione orale» 60 (2X30) bustine in carta/EMA/Al e «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2X50) bustine in carta/EMA/Al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sandoz s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040 Origgio (Varese), codice fiscale 00795170158.

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699013 (in base 10) 18R285 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 6 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699025 (in base 10) 18R28K (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699037 (in base 10) 18R28X (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699049 (in base 10) 18R299 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699052 (in base 10) 18R29D (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699064 (in base 10) 18R29S (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699076 (in base 10) 18R2B4 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 60 (2X30) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699088 (in base 10) 18R2BJ (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2X50) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699090 (in base 10) 18R2BL (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione. Soluzione ricostituita: 24 ore.

Bustina: non conservare a temperatura superiore a 25°C, Soluzione ricostituita: conservare coperta in frigorifero (2-8°C).

Composizione: Ogni bustina contiene:

Principio Attivo: Macrogol 3350, Sodio Cloruro, Sodio Idrogeno carbonato, Potassio Cloruro;

Eccipienti: Silice colloidale anidra, Saccarina sodica, Aroma arancia (l'aroma arancia contiene: sostanze aromatizzanti naturali, glucosio, maltodestrina, gomma arabica, alfa-tocoferolo, diossido di zolfo [E220]) Aroma lime e limone (l'aroma lime e limone contiene: sostanze aromatizzanti ed estratti naturali, sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, maltodestrina, gomma arabica, acido citrico, diossido di zolfo [E220]).

Produttore del principio attivo:

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Werk Gendorf Bau 114, 84508 Burgkirchen, Germania (Macrogol 3350);

The Dow Chemical Company, St.Charles Operations, E-Park Plant, Highway 3142, United States Am.-70057 Hahnville, Louisiana, USA (Macrogol 3350);

Salinen Austria AG, Steinkogelstrasse 30, 4802 Ebensee, Austria (Sodio Cloruro);

Klinge Chemicals Ltd, 5-7 Albion Way, Kelvin Industrial Estate, G75 OYN East, Kilbride, Glasgow, Regno Unito (potassio cloruro);

Solvay Carbonate France, Rue Gabriel Péri, 54110 Dombasle Sur Meurthe, Francia (sodio idrogeno carbonato);

Sasol Germany GmbH, Linus GmbH, Werner v, Siemens Strasse 3, 53340 Meckenheim, Germania (sodio idrogeno carbonato).

Produttore del prodotto finito:

Klocke Pharma-Service GmbH, Strassburger Strasse 77, 77767 Appenweier, Germania (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti);

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania (rilascio dei lotti);

Hermes Pharma GmbH, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Austria (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento della stipsi cronica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699013 (in base 10) 18R285 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 6 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699025 (in base 10) 18R28K (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699037 (in base 10) 18R28X (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699049 (in base 10) 18R299 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699052 (in base 10) 18R29D (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699064 (in base 10) 18R29S (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699076 (in base 10) 18R2B4 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 60 (2X30) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699088 (in base 10) 18R2BJ (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2X50) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699090 (in base 10) 18R2BL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 2 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699013 (in base 10) 18R285 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 6 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699025 (in base 10) 18R28K (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699037 (in base 10) 18R28X (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699049 (in base 10) 18R299 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699052 (in base 10) 18R29D (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 30 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699064 (in base 10) 18R29S (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699076 (in base 10) 18R2B4 (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 60 (2X30) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699088 (in base 10) 18R2BJ (in base 32).

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 100 (2X50) bustine in carta/EMA/Al.

A.I.C. n. 042699090 (in base 10) 18R2BL (in base 32).

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08800

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle».

Estratto determinazione V&A IP n. 1648 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 21 tab. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5866181, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione

Importatore: Link Pharm S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Parioli 63 - 00197 Roma.

Confezione: YASMINELLE "3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film"21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042898015 (in base 10) 18X4LZ (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa contiene

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMINELLE "3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042898015;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMINELLE "3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film" 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 042898015; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08801

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Lampoxy S.p.a.

Con il provvedimento n. aG - 39/2013 del 22 ottobre 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Fontevivo (PR) str. Farnese, 15 (loc. Bianconese frazione di Fontevivo), rilasciata alla Società Lampoxy S.p.a.

13A08804

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Linde Medicale S.r.l.

Con provvedimento n. aG - 40/2013 del 23 ottobre 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pozzuoli (Napoli) Via Provinciale Pianura, 11, loc. S. Martino, rilasciata dalla Società Linde Medicale Srl.

13A08811

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determinazione V&A IP n. 1642 del 7 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX collyre en suspension 1 fl. 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 344 299-7 o 34009 344 299 7 2, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042832016 (in base 10) 18V44J (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

Principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex® è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Confezionamento secondario: È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml Codice A.I.C.: 042832016; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042832016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08812

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore»

Estratto determinazione V&A IP n. 1709 del 23 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFENPRO 20 mg/ml enfant et nourissons san sucre, suspension buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccarine sodique dalla Francia con numero di autorizzazione 379 184 1 ou 34009 379 184 1 1 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione NUROFEN FEBBRE E DOLORE e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «BAMBINI 100 mg/5ml sospensione orale gusto arancia» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: 042844011 (in base 10) 18VHVC (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: Ibuprofene 20 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, acido citrico, sodio citrato, gomma di xanthan, sodio cloruro, aroma arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: NUROFEN FEBBRE E DOLORE è indicato per il trattamento sintomatico della febbre e del dolore lieve o moderato.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Pharma Partners S.r.l. via V. Locchi 112 - 50141 Firenze; Welcome Pharma S.p.A. via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Roma);

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5ml sospensione orale gusto arancia» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: n. 042844011; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5ml sospensione orale gusto arancia» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.

Codice A.I.C.: n. 042844011; SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08813

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determinazione V&A IP n. 1710 del 23 ottobre 2013

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX colirio en suspension 1mg/ml + 3 mg/ml fr. de 5 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 61575 Codigo Nac. 670588.9 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola (Napoli).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: n. 042845014 (in base 10) 18VJUQ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: TobraDex® è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Welcome Pharma S.p.A. via Campobello, 1 - 00040 Pomezia (Roma); Pharma Partners S.r.l. via V. Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: n. 042845014.

Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: n. 042845014; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08814

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pernexin»

Con la determinazione n. aRM - 265/2013-22 del 17/10/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta BAYER S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PERNEXIN

Confezioni:

n. 025995046 - Descrizione: «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose 15 ml;

n. 025995034 - Descrizione: 20 compresse masticab. 400 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08815

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Partobulin»

Con la determinazione n. aRM - 259/2013-61 del 16 ottobre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PARTOBULIN.

Confezione: n. 021974035.

Descrizione: «1250 U.I. soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08816

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 260/2013-2322 del 16 ottobre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MYLAN S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819160

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819158

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819145

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819133

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819121

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819119

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819107

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 18 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819095

Descrizione: "5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819083

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819071

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819069

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819057

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819044

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819032

Descrizione: "2,5 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819020

Descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 18 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Medicinale: DESLORATADINA MYLAN

Confezione: 041819018

Descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/CC/CARTA/PET/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08818

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Mylan Generics»

Con la determinazione n. aRM - 261/2013-2322 del 16/10/2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mylan S.p.a. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN GENERICS

Confezioni:

039152261 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

039152259 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

039152246 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

039152234 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039152222 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

039152210 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

039152208 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039152196 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

039152184 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

039152172 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL;

039152160 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL;

039152158 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

039152145 - Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

039152133 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

039152121 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

039152119 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/AL;

039152107 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

039152095 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL;

039152083 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

039152071 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

039152069 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

039152057 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

039152044 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/AL;

039152032 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/AL;

039152020 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

039152018 - Descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08819

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Teva»

Con la determinazione n. aRM - 262/2013-813 del 16 ottobre 2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.Medicinale: CITALOPRAM TEVA.Confezione: n. 036040018.Descrizione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08820

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Teva».

Con la determinazione n. aRM - 263/2013-813 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LORMETAZEPAM TEVA

Confezione: 036077016

Descrizione: “2,5 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 20 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08821

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Boreax».

Con la determinazione n. aRM - 266/2013-7206 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PROMEDICA S.R.L. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792011

Descrizione: “12 mcg polvere per inalazione” inalatore 60 erogazioni

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792023

Descrizione: “12 mcg polvere per inalazione” inalatore 100 erogazioni

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792035

Descrizione: “6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” contenitore sotto pressione 100 erogazioni

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792047

Descrizione: “6 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” contenitore sotto pressione 120 erogazioni

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792050

Descrizione: “12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” contenitore sotto pressione 100 erogazioni

Medicinale: BOREAX

Confezione: 035792062

Descrizione: “12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” contenitore sotto pressione 120 erogazioni

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08822

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmedo».

Con la determinazione n. aRM - 267/2013-7206 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PROMEDICA S.R.L. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SOLMEDO

Confezione: 035626011

Descrizione: “12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti” 30 compresse

Medicinale: SOLMEDO

Confezione: 035626023

Descrizione: “25 mg + 100 mg compresse effervescenti” 30 compresse

Medicinale: SOLMEDO

Confezione: 035626035

Descrizione: “25 mg + 250 mg compresse effervescenti” 30 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08823

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uticina».

Con la determinazione n. aRM - 268/2013-8007 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETÀ DI SERVIZIO PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: UTICINA

Confezione: 035158017

Descrizione: “400 mg compresse rivestite” 14 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08824

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Pensa».

Con la determinazione n. aRM - 269/2013-3018 del 17 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PENSA PHARMA S.P.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IBUPROFENE PENSA

Confezione: 037857012

Descrizione: “200 mg granulato per soluzione orale” 12 bustine

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08825

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento delle tavole n. 64, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 91, 92 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell’art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 2654 del 15 ottobre 2013, le tavole 64, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 91, 92 del Piano in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio della provincia di Padova (Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Torreglia) e della Provincia di Vicenza (Albettone, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Mossano, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga).

L’aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Vicenza e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino www.adbve.it.

13A08799

BANCA D’ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della Reginato Mercante Jelmoni SGR S.p.a., in Milano.

La Banca d’Italia, con provvedimento del 12 settembre 2013, ha nominato il dott. Luigi Gaspari, commissario liquidatore e i sigg. prof. avv. Andrea Guaccero, avv. Maria Rita Schiera e prof.ssa Paola Schwizer componenti del Comitato di sorveglianza della Reginato Mercante Jelmoni SGR S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 11 settembre 2013.

Nella riunione del 13 settembre 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l’avv. Maria Rita Schiera è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

13A08794

Gestione provvisoria della Banca delle Marche S.p.a.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 agosto 2013, ha disposto la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo e la gestione provvisoria della Banca delle Marche S.p.A., con sede in Ancona, nominando Commissari con poteri di amministrazione i sigg. dott. Federico Terrinoni e rag. Giuseppe Feliziani ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico Bancario).

13A08795

Riduzione da due a uno dei commissari straordinari della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - società cooperativa, in Bojon di Campolongo Maggiore.

A seguito delle dimissioni del dott. Federico Terrinoni dall'incarico di Commissario straordinario della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società cooperativa, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2013, il numero dei Commissari straordinari è ridotto da due a uno. Resta immutata la restante composizione degli organi di procedura.

13A08796

Nomina degli organi liquidatori della Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.a., in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 settembre 2013, ha nominato l'avv. Roberto Pincione Commissario liquidatore e i sigg. dott. Carlo Arlotta, avv. Alessandra Stabilini e prof. Arturo Patarnello componenti del Comitato di sorveglianza della Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.A., con sede in Milano, già in liquidazione volontaria, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013.

Nella riunione del 5 settembre 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Arturo Patarnello è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A08798

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale della Sila

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000275 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale della Sila di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 30 luglio 2013.

13A08738

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale del Pollino

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000295 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Pollino di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 del 26 settembre 2013.

13A08739

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000376 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese di cui alla deliberazione del Presidente n. 8 del 9 agosto 2013.

13A08740

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000278 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 19 settembre 2013.

13A08741

Modifica dello statuto dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000277 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise adottato con precedente decreto ministeriale n. GAB-DEC-2009-0000152 del 23 dicembre 2009.

13A08751

Adozione dello statuto dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000279 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 19 settembre 2013.

13A08752

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Reginato Mercante Jelmoni SGR S.p.a., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dell'11 settembre 2013, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Reginato Mercante Jelmoni SGR S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Testo unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/98).

13A08793

Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.a., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 3 settembre 2013, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.A., con sede in Milano, già in liquidazione volontaria, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

13A08797

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare e al valore dell'Arma dei Carabinieri.

Con il decreto presidenziale n. 2047 in data 29 maggio 2013, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze — Dipartimento della Ragioneria Centrale Generale dello Stato — Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con il visto n. 6339 ex articolo 5, comma 2, Dgls n. 123/2011) in data 19 luglio 2013, all'Appuntato Scelto Tiziano DELLA RATTA, nato il 27 settembre 1978 a Sant'Agata de' Goti (BN), è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare "alla memoria" con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, replicava efficacemente con l'arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo. Il pronto intervento di altri militari consentiva l'immediato arresto dei due rapinatori rimasti feriti, mentre altri otto correi venivano catturati nel corso delle successive e tempestive investigazioni Fulgido esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio". — Maddaloni (CE), 27 aprile 2013.

Con il decreto presidenziale n. 55 in data 17 maggio 2013 al Maresciallo Capo Fabio DE ANGELIS, nato il 14 dicembre 1965 a Torino, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, due malviventi che, armati di pistola, dopo aver tentato una rapina in danno di un istituto di credito, si erano asserragliati all'interno di un edificio disabitato. Benché fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione e non esitava a fare irruzione nello stabile, costringendo alla resa uno dei malviventi dopo averlo ferito a una gamba. L'intervento si concludeva con l'arresto di entrambi i rapinatori e il sequestro delle armi. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Buscate (MI), 5 aprile 2013.

Con il decreto presidenziale n. 56 in data 17 maggio 2013 al Maresciallo Capo Tiziano PERILLI, nato il 5 agosto 1969 a Montenero Sabino (RI), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava ad affrontare, unitamente ad altro militare, due malviventi che, armati di pistola, dopo aver tentato una rapina in danno di un istituto di credito, si erano asserragliati all'interno di un edificio disabitato. Fatto segno a proditoria azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, costringendo alla resa uno dei malviventi. L'intervento si concludeva con l'arresto di entrambi i rapinatori e il sequestro delle armi. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Buscate (MI), 5 aprile 2013.

Con il decreto presidenziale n. 57 in data 17 maggio 2013 al Brigadiere Cosimo RARO, nato il 13 agosto 1970 a Sava (TA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, non esitava a porsi all'inseguimento di due individui che, per sottrarsi a un controllo, si erano dati a precipitosa fuga. Fatto segno a proditoria azione di fuoco ad opera di uno dei malviventi, poi rivelatosi un pericoloso latitante, appartenente ad organizzazione di tipo mafioso e già condannato per omicidio, replicava con l'arma in dotazione, costringendolo alla resa. L'intervento si concludeva con l'arresto di entrambi i malfattori e il sequestro dell'arma utilizzata. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Manduria (TA), 29 marzo 2013.

Con il decreto presidenziale n. 58 in data 17 maggio 2013 al Carabiniere Scelto Giovanni SPEDICATO, nato l'8 febbraio 1978 a Copertino (LE), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio, libero dal servizio e in abiti civili, avvedutosi della presenza di due rapinatori armati all'interno dell'esercizio commerciale ove si trovava occasionalmente in compagnia della propria famiglia, non esitava ad affrontarli, costringendoli, dopo una violenta colluttazione, a desistere dal proposito criminoso e a darsi alla fuga. Nella circostanza, forniva altresì determinante contributo all'attività investigativa che si concludeva con l'identificazione dei malfattori. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — San Cesario di Lecce (LE), 2 settembre 2012.

Con il decreto presidenziale n. 59 in data 27 maggio 2013 al Vice Brigadiere Delio Marco MURRIGHILE, nato il 27 maggio 1961 a Budoni (NU), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Durante un servizio di ordine e sicurezza pubblica svolto a protezione della sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando prova di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, interveniva con risoluta determinazione nei confronti di un uomo armato di pistola che aveva proditoriamente e gravemente ferito due carabinieri impegnati nel medesimo dispositivo di sicurezza. Benché superficialmente attinto, senza conseguenze, da un colpo di pistola, riusciva, unitamente ad altro militare, a bloccare, disarmare e trarre in arresto l'attentatore. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Roma, 28 aprile 2013.

Con il decreto presidenziale n. 60 in data 27 maggio 2013 all'Appuntato Ciro CAFIERO, nato il 25 febbraio 1980 a Pompei (NA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: "Durante un servizio di ordine e sicurezza pubblica svolto a protezione della sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando prova di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo, interveniva con risoluta determinazione nei confronti di un uomo armato di pistola che aveva proditoriamente e gravemente ferito due carabinieri impegnati nel medesimo dispositivo di sicurezza. Benché costantemente esposto ad azione di fuoco, riusciva, unitamente ad altro militare, a bloccare, disarmare e trarre in arresto l'attentatore. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". — Roma, 28 aprile 2013.

13A08792

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nel triennio 2013-2015.

Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it, alla sezione "volontariato" sarà disponibile il documento "criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2013-2015".

Sul documento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013, punto 14 (codice sito 4.15/2013/27 servizio *V)*, è stata acquisita la prescritta intesa, previo accoglimento degli emendamenti formulati dall'Associazione nazionale comuni italiani nella medesima seduta, giusta nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. CG/60186 del 17 ottobre 2013.

13A08791

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-261) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.